

**PROCEDURA SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE  
DEL GRUPPO DE' LONGHI**

AGGIORNATA AL 30 GIUGNO 2021

## INDICE

1.	Scopo ed Ambito di Applicazione .....	3
2.	Definizioni.....	3
3.	Identificazione e acquisizione delle Informazioni dalle Parti Correlate. Registro delle Parti Correlate. Registro delle Operazioni con Parti Correlate.....	7
4.	Comitato Controllo e Rischi, Comitato Remunerazioni e Nomine, Comitato Indipendenti....	10
5.	Procedura di istruzione e approvazione delle Operazioni di minore rilevanza con Parti Correlate .....	11
6.	Procedura di istruzione e approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate .....	13
7.	Trasparenza Informativa per le Operazioni di Maggiore Rilevanza .....	16
8.	Operazioni con Parti Correlate “Price Sensitive” .....	17
9.	Delibere Quadro .....	18
10.	Esclusioni e Deroghe .....	18
11.	Operazioni da concludere in caso di urgenza.....	21
12.	Operazioni di Competenza dell’Assemblea .....	22
13.	Operazioni compiute dalle Società Controllate .....	23
14.	Approvazione, efficacia, aggiornamento e pubblicità della presente Procedura.....	24
	Appendice .....	26

## 1. SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

**1.1.** La presente procedura (la “**Procedura**”) è adottata da De’ Longhi S.p.A. (“**De’ Longhi**” o la “**Società**” o ancora l’“**Emittente**”) in attuazione dell’art. 2391-*bis* del cod. civ. e del Regolamento Parti Correlate (come definito *infra*) ed individua le regole che disciplinano l’*iter* di realizzazione delle operazioni con parti correlate effettuate da De’ Longhi, direttamente oppure per il tramite delle società (italiane o estere) dalla stessa controllate, al fine di garantirne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale, in conformità con la normativa, anche regolamentare, vigente e con i principi stabiliti dal Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* al quale la Società aderisce (il “**Codice di Corporate Governance**”).

I principi e le regole fissati dalla presente Procedura saranno applicati anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 come successivamente modificata, contenente “*Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato*” (la “**Comunicazione Consob**”).

## 2. DEFINIZIONI

**2.1** Nell’ambito della presente Procedura, in aggiunta ai termini definiti negli altri articoli della stessa, i termini e le espressioni di seguito elencati (al singolare o al plurale), ove riportati con lettera maiuscola, hanno il significato di seguito indicato per ciascuno di essi:

- **Amministratori Coinvolti:** amministratori che abbiano in una determinata Operazione con Parti Correlate un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.
- **Amministratori Indipendenti:** amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3 del TUF e dall’art. 2 del Codice di *Corporate Governance* come recepito dall’Emittente. Gli Amministratori Indipendenti di De’ Longhi sono valutati tali dal Consiglio di Amministrazione subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell’indipendenza e comunque almeno una volta all’anno e, di regola, in occasione della – o precedentemente alla – riunione consiliare che approva il progetto di bilancio d’esercizio.
- **Amministratori Indipendenti non Correlati:** amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.

- **Amministratori Non Esecutivi:** amministratori privi di deleghe gestionali, riconosciuti come non esecutivi ai sensi del Codice di *Corporate Governance*, come recepito dall'Emittente.
- **Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard:** condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'Emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
- **Consiglio di Amministrazione o Consiglio:** l'organo amministrativo di De' Longhi;
- **Controllare/Controllo:** il potere definito tale in applicazione dei Principi Contabili Internazionali in vigore al momento di avvio delle trattative su una OPC ovvero, in assenza di trattative, al momento in cui viene assunta la relativa decisione. Per comodità di consultazione si riporta nell'Appendice alla presente Procedura la definizione di "Controllo" e le definizioni ad essa funzionali indicate nei Principi Contabili Internazionali di volta in volta in vigore.
- **Controllo Congiunto:** la condivisione, su base contrattuale, del Controllo di un accordo definita tale in applicazione dei Principi Contabili Internazionali in vigore al momento di avvio delle trattative su una OPC ovvero, in assenza di trattative, al momento in cui viene assunta la relativa decisione. Per comodità di consultazione si riporta nell'Appendice alla presente Procedura la definizione di "Controllo Congiunto" e le definizioni ad essa funzionali indicate nei Principi Contabili Internazionali di volta in volta in vigore.
- **Dirigenti con responsabilità strategiche:** i soggetti identificati come tali in applicazione dei Principi Contabili Internazionali in vigore al momento di avvio delle trattative su una OPC ovvero, in assenza di trattative, al momento in cui viene assunta la relativa decisione. Per comodità di consultazione si riporta nell'Appendice alla presente Procedura la definizione di "Dirigenti con Responsabilità Strategiche" indicata nei Principi Contabili Internazionali di volta in volta in vigore.
- **Dirigente Preposto:** il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari *ex art. 154-bis* del TUF di De' Longhi.

- **Entità:** i soggetti diversi dalle persone fisiche (tra cui, ad esempio, le persone giuridiche, le società di persone, le associazioni non riconosciute), nonché i patrimoni destinati, i trust e le *partnership*.
- **Esperto Indipendente:** persona fisica o Entità in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla natura dell'incarico conferito. L'indipendenza è valutata preventivamente in conformità alla disciplina regolamentare di volta in volta vigente, avendo riguardo, in particolare, alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra l'Esperto Indipendente e: (i) la parte correlata controparte dell'OPC, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano e le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) De' Longhi, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società. Le informazioni sulle eventuali relazioni sono attestate da una dichiarazione che l'Esperto Indipendente rilascia in occasione dell'affidamento dell'incarico.
- **Influenza Notevole:** il potere definito tale in applicazione dei Principi Contabili Internazionali in vigore al momento di avvio delle trattative su una OPC ovvero, in assenza di trattative, al momento in cui viene assunta la relativa decisione. Per comodità di consultazione si riporta nell'Appendice alla presente Procedura la definizione di "Influenza Notevole" e le definizioni ad essa funzionali indicate nei Principi Contabili Internazionali di volta in volta in vigore.
- **Joint Venture:** l'accordo contrattuale definito tale in applicazione dei Principi Contabili Internazionali in vigore al momento di avvio delle trattative su una OPC ovvero, in assenza di trattative, al momento in cui viene assunta la relativa decisione. Per comodità di consultazione si riporta nell'Appendice alla presente Procedura la definizione di "Joint Venture" e le definizioni ad essa funzionali indicate nei Principi Contabili Internazionali di volta in volta in vigore.
- **Operazioni con Parti Correlate o OPC:** le operazioni con Parti Correlate definite come tali in applicazione dei Principi Contabili Internazionali in vigore al momento di avvio delle trattative su una OPC ovvero, in assenza di trattative, al momento in cui viene assunta la relativa decisione. Per comodità di consultazione si riporta nell'Appendice alla presente Procedura la definizione di "Operazioni con Parti Correlate" e le definizioni ad essa funzionali indicate nei Principi Contabili Internazionali di volta in volta in vigore.

- **Operazioni di Importo Esiguo:** le operazioni individuate al successivo paragrafo 10.2 della presente Procedura, che, in considerazione delle dimensioni del gruppo facente capo a De' Longhi (il "Gruppo De' Longhi" o il "Gruppo"), non comportano alcun apprezzabile rischio per la tutela degli investitori e per l'integrità del patrimonio della Società.
- **Operazioni Ordinarie:** le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria.
- **Operazioni di Maggiore Rilevanza:** le operazioni con Parti Correlate che superano le soglie di rilevanza previste dalla normativa di volta in volta in vigore e che, al momento della redazione della presente Procedura, corrispondono alle "operazioni di maggiore rilevanza" individuate alla stregua dei criteri di cui all'Allegato 3 al Regolamento Parti Correlate; qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi del successivo articolato siano individuate come "rilevanti" secondo gli indici previsti nella normativa regolamentare, e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, l'Emittente potrà richiedere alla Consob l'indicazione di modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, andranno comunicate alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative;
- **Operazioni di Minore Rilevanza:** le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
- **Parti Correlate:** i soggetti definiti tali in applicazione dei Principi Contabili Internazionali in vigore al momento di avvio delle trattative su una OPC ovvero, in assenza di trattative, al momento in cui viene assunta la relativa decisione. Per comodità di consultazione si riporta nell'Appendice alla presente Procedura la definizione di "Parti Correlate" e le definizioni ad essa funzionali indicate nei Principi Contabili Internazionali di volta in volta in vigore.
- **Principi Contabili Internazionali:** i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.
- **Regolamento MAR:** il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato come successivamente modificato e integrato.

- **Regolamento Parti Correlate:** il Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato.
- **Soci Non Correlati:** i soggetti definiti tali in applicazione della normativa rilevante di volta in volta in vigore al momento in cui è decisa ciascuna operazione e, al momento della redazione della presente Procedura, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione, sia alla Società.
- **Stretto Familiare:** i familiari stretti di una persona, definiti tali in applicazione dei Principi Contabili Internazionali in vigore al momento di avvio delle trattative su una OPC ovvero, in assenza di trattative, al momento in cui viene assunta la relativa decisione. Per comodità di consultazione si riporta nell'Appendice alla presente Procedura la definizione di "Stretti Familiari" indicata nei Principi Contabili Internazionali di volta in volta in vigore.
- **TUF:** il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato.

**2.2** L'interpretazione delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parte Correlata e delle altre definizioni ad esse funzionali è compiuta facendo riferimento al complesso dei Principi Contabili Internazionali in vigore al momento di avvio delle trattative su una OPC ovvero, in assenza di trattative, al momento in cui viene assunta la relativa decisione (*cf.* Appendice alla presente Procedura).

**2.3** Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

### **3. IDENTIFICAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI DALLE PARTI CORRELATE. REGISTRO DELLE PARTI CORRELATE. REGISTRO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

**3.1** Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, l'identificazione delle Parti Correlate è operata dalla Società alla stregua dei Principi Contabili Internazionali di volta in volta in vigore.

Nell'appendice allegata alla presente Procedura (l'“**Appendice**”) sono riportate le definizioni di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate, nonché le definizioni ad esse funzionali indicate nei Principi Contabili Internazionali di volta in volta vigenti (*cf.* Reg. (CE) n.1126/2008).

**3.2** Al fine di permettere un'agevole identificazione delle Parti Correlate da parte della Società, l'Emittente istituisce il “*Registro delle Parti Correlate*” (il “**Registro Parti Correlate**”) mantenuto su supporto elettronico, e predisposto, gestito ed aggiornato a cura della Funzione Affari Societari, d'intesa con il Dirigente Preposto e con la Funzione *Financial Reporting* e Bilancio Consolidato.

Il Registro Parti Correlate viene redatto ed implementato, nel rispetto della normativa sulla *privacy* di volta in volta vigente, sulla base:

- (i) dell'anagrafica delle partecipazioni societarie del Gruppo De' Longhi;
- (ii) delle dichiarazioni che le persone fisiche indicate al punto 1, lettera a) (i) e (ii) dell'Appendice allegata alla presente Procedura, nonché gli amministratori, i sindaci effettivi dell'Emittente, nonché gli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche del Gruppo De' Longhi individuati tali dal Consiglio di Amministrazione, rilasciano periodicamente con riferimento all'identificazione delle Parti Correlate ad essi riferibili;
- (iii) delle dichiarazioni che le Entità che esercitano il controllo, diretto o indiretto, sull'Emittente ovvero che esercitano sullo stesso influenza notevole rilasciano alla Società con riferimento all'identificazione delle Parti Correlate ad essi riferibili;
- (iv) di eventuali ulteriori informazioni a disposizione del Gruppo De' Longhi.

**3.3** Ai fini della redazione e dell'aggiornamento del Registro Parti Correlate, la Funzione Affari Societari comunica ai soggetti indicati ai precedenti punti (ii) e (iii) (le “**Parti Correlate Dirette**”) l'avvenuta iscrizione nel registro medesimo, richiedendo contestualmente il rilascio di una dichiarazione contenente i dati e le informazioni ad essi relativi, nonché quelli relativi ai soggetti ad essi correlati (le “**Parti Correlate Indirette**”) al fine di consentirne l'identificazione e poterli iscrivere nel registro stesso. La comunicazione è rinnovata anche a seguito di modifiche sostanziali che dovessero intervenire alla presente Procedura.

**3.4** Le Parti Correlate Dirette sono tenute a comunicare tempestivamente alla Società, ed in particolare alla Funzione Affari Societari, qualsiasi variazione che dovesse intervenire rispetto alle informazioni precedentemente trasmesse in relazione a loro medesime ovvero alle Parti Correlate Indirette alle stesse riferibili. Fermo restando tale obbligo, a scopo puramente cautelativo l'Emittente



si riserva inoltre di inviare alle Parti Correlate Dirette una comunicazione periodica, nell'ambito della quale verrà richiesto di aggiornare – se del caso – i suddetti dati e le suddette informazioni precedentemente rese.

**3.5** La funzione Affari Societari, con l'ausilio della Funzione *Financial Reporting* e Bilancio Consolidato, effettua e aggiorna, ogni qualvolta si renda necessario e comunque almeno al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, il Registro Parti Correlate, anche tenendo conto delle informazioni richieste alle Parti Correlate e dalle stesse inviate alla Società in conformità al disposto dell'art. 4, comma 8, del Regolamento Parti Correlate e a quanto disposto al riguardo dalla presente Procedura.

**3.6** L'Emittente istituisce inoltre il “*Registro delle Operazioni con Parti Correlate*” (il “**Registro OPC**”) mantenuto su supporto elettronico, che viene predisposto, gestito ed aggiornato a cura della Funzione *Financial Reporting* e Bilancio Consolidato d'intesa con il Dirigente Preposto e con il supporto della Funzione Affari Societari.

Nel Registro OPC vengono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate concluse dalla Società, direttamente o per il tramite delle società dalla stessa controllate, includendovi: (i) le Operazioni di Minore Rilevanza e le Operazioni di Maggiore Rilevanza con evidenza di quelle operazioni che sono state esentate dall'applicazione della presente Procedura dando evidenza delle relative motivazioni, specie con riguardo alle Operazioni di Maggiore Rilevanza che, in quanto Ordinarie e a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, beneficiano dell'esenzione di cui al successivo paragrafo 10.1, lett. f); (ii) tutte le altre Operazioni con Parti Correlate rientranti nelle ipotesi di esclusione di cui al successivo articolo 10, dando evidenza della specifica esenzione applicata e delle relative motivazioni, tenuto conto anche delle eventuali delibere quadro di cui al successivo articolo 9.

**3.7** La Funzione *Financial Reporting* e Bilancio Consolidato provvede all'aggiornamento del Registro OPC sulla base delle informazioni ricevute dalle funzioni della Società e del Gruppo nel rispetto delle *policy* di gruppo di volta in volta vigenti, tenendo conto anche delle informazioni ricevute dalla Società ai sensi del successivo paragrafo 3.8.

**3.8** Ciascuna Parte Correlata Diretta ha l'obbligo e si impegna anche in relazione alle Parti Correlate Indirette a sé riferibili – mediante la sottoscrizione della presente Procedura – ad informare tempestivamente De' Longhi di ogni avvio di trattative con l'Emittente o con le sue società controllate, per la conclusione di un'operazione, sia con la stessa Parte Correlata Diretta, sia con una delle Parti Correlate Indirette alla medesima riferibili, così come in ogni caso di qualunque atto o

fatto che possa comportare l'applicazione della disciplina di volta in volta vigente in materia di operazioni con parti correlate.

**3.9** La violazione degli obblighi di informazione previsti dal Regolamento Parti Correlate e dalla presente Procedura a carico delle Parti Correlate, determinerà l'assoggettamento delle stesse ad ogni responsabilità prevista dalla legge.

#### **4. COMITATO CONTROLLO E RISCHI, COMITATO REMUNERAZIONI E NOMINE, COMITATO INDIPENDENTI**

**4.1** Il Consiglio di Amministrazione di De' Longhi ha istituito al suo interno il "Comitato Controllo e Rischi, *Corporate Governance* e Sostenibilità" (denominato in breve il "**Comitato Controllo e Rischi**") e il "Comitato Remunerazioni e Nomine" (il "**Comitato Remunerazioni e Nomine**") stabilendo che entrambi siano costituiti da Amministratori Non Esecutivi che siano in maggioranza Amministratori Indipendenti.

Fintanto che la composizione di detti comitati rimanga inalterata, ove non ricorra alcuna fattispecie di esclusione prevista dall'articolo 10 della presente Procedura, il ruolo e le competenze rilevanti che il Regolamento Parti Correlate attribuisce al comitato composto da Amministratori Non Esecutivi in maggioranza Amministratori Indipendenti – e cioè quelli dell'articolo 5 della presente Procedura – sono attribuiti:

- (i) al **Comitato Controllo e Rischi** con esclusione delle Operazioni con Parti Correlate riservate alla competenza del Comitato Remunerazioni e Nomine ai sensi del successivo punto (ii);
- (ii) al **Comitato Remunerazioni e Nomine** limitatamente alle Operazioni di Minore Rilevanza riguardanti la remunerazione degli amministratori e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

**4.2** Il Consiglio di Amministrazione di De' Longhi ha altresì istituito al suo interno il "Comitato Indipendenti" (il "**Comitato Indipendenti**") costituito da soli Amministratori Indipendenti al quale sono attribuiti il ruolo e le competenze rilevanti che il Regolamento Parti Correlate attribuisce al comitato composto da soli Amministratori Indipendenti, e cioè quelli previsti dall'articolo 6 e dal paragrafo 14.2 della presente Procedura, nonché quelli previsti dal paragrafo 10.1 lett. f) della Procedura stessa.

**4.3** Il Comitato Controllo e Rischi, il Comitato Remunerazioni e Nomine nonché il Comitato Indipendenti sono costituiti e funzionanti in osservanza di quanto disciplinato dal regolamento di

ciascun comitato di volta in volta vigente, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del comitato al quale si riferisce.

**4.4** Tutti i membri del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato Remunerazioni e Nomine e del Comitato Indipendenti, devono essere Amministratori Non Correlati in relazione alla specifica Operazione con Parti Correlate oggetto di esame secondo le reciproche competenze. In caso contrario si applicano i seguenti principi.

- (a) Nel caso in cui uno o più membri del Comitato interessato risultino Amministratori Indipendenti Correlati, i rimanenti provvedono a sostituirli con uno o più Amministratori Indipendenti Non Correlati.
- (b) Se all'interno del Consiglio di Amministrazione non vi sono Amministratori Indipendenti Non Correlati in numero sufficiente ad integrare il Comitato, le funzioni sono svolte dagli Amministratori Indipendenti Non Correlati residui o, se del caso, dall'unico Amministratore Indipendente Non Correlato residuo.
- (c) Se all'interno del Consiglio non vi sono Amministratori Indipendenti Non Correlati, le funzioni sono svolte dal Collegio Sindacale – ai cui componenti si applicherà la norma prevista dall'art. 2391, comma 1, primo periodo, del cod. civ. – o, in alternativa, da un Esperto Indipendente designato dal Collegio Sindacale.
- (d) Nel caso in cui residuino due Amministratori Indipendenti Non Correlati e vi sia divergenza di opinione, il parere è rilasciato dal Collegio Sindacale – ai cui componenti si applicherà la norma prevista dall'art. 2391, comma 1, primo periodo, del cod. civ. – o, alternativamente, da un Esperto Indipendente designato dal Collegio Sindacale.

## **5. PROCEDURA DI ISTRUZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE**

**5.1** La procedura riportata nel presente articolo si applica a tutte le Operazioni di Minore Rilevanza, non computandosi tra queste le operazioni che, rientrando nelle ipotesi di esclusione previste dal successivo articolo 10, non sono soggette all'*iter* procedimentale dettato dalla presente Procedura.

**5.2** Quando l'Emittente avvii una negoziazione inerente un'Operazione di Minore Rilevanza che non rientri nelle ipotesi di esclusione previste dal successivo articolo 10, devono essere osservati i seguenti principi.

- (a) Al Comitato Controllo e Rischi e all'organo competente ad approvare l'operazione (Consiglio di Amministrazione, eventuale Comitato Esecutivo, Amministratori Delegati) devono essere fornite con congruo anticipo informazioni complete e adeguate sull'Operazione di Minore Rilevanza, supportate da adeguata documentazione.
- (b) Le informazioni fornite devono mettere in condizioni sia il Comitato Controllo e Rischi sia l'organo competente a deliberare l'operazione, di effettuare un approfondito e documentato esame, nella fase istruttoria e nella fase deliberativa, delle ragioni dell'operazione, nonché della convenienza e della correttezza sostanziale delle sue condizioni; la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro ove le condizioni dell'Operazione di Minore Rilevanza siano definite Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.
- (c) L'Operazione di Minore Rilevanza è approvata dall'organo competente, con la necessaria astensione degli Amministratori Coinvolti nell'operazione, solo dopo il rilascio di un motivato parere non vincolante da parte del Comitato Controllo e Rischi, avente ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione. Il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato in occasione della quale è stato espresso.
- (d) Il Comitato Controllo e Rischi ha diritto di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta, che non abbiano, neppure indirettamente, interessi nell'operazione, previa verifica dell'indipendenza degli stessi, nel rispetto di quanto indicato nella relativa definizione di cui al precedente paragrafo 2.1.
- (e) Qualora l'operazione sia di competenza dell'organo collegiale, gli Amministratori Coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa; tali amministratori concorrono al raggiungimento del *quorum* costitutivo, ma sono esclusi dal *quorum* deliberativo richiesto per l'assunzione della deliberazione, restando in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 2391 del cod. civ..
- (f) Gli organi delegati forniscono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate.
- (g) Qualora il parere del Comitato Controllo e Rischi di cui alla lettera c) sia negativo, l'organo competente può ugualmente approvare l'operazione. In tal caso, fermi restando tutti gli ulteriori obblighi di legge ed, in particolare, quelli di cui all'art. 114 del TUF, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Società è tenuta a pubblicare, con le

modalità previste dalla normativa – anche regolamentare – vigente, un documento informativo contenente le seguenti informazioni relative alle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nonostante il parere negativo del Comitato Controllo e Rischi: identità della controparte e natura della correlazione, oggetto dell'operazione, corrispettivo, ragioni per le quali non si è ritenuto di condividere il parere del Comitato Controllo e Rischi. Nel medesimo termine è messo a disposizione del pubblico il parere allegandolo al documento informativo oppure pubblicandolo separatamente sul sito internet della Società.

- (h) Nelle eventuali Operazioni con Parti Correlate influenzate dall'attività di direzione e coordinamento sull'Emittente, il parere di cui alla lettera (c) deve indicare le ragioni e la convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.
- (i) Ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza riportano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- (l) Nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza aventi ad oggetto la remunerazione degli amministratori e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, qualora non ricorra alcuna fattispecie di esclusione prevista dal successivo articolo 10 della presente Procedura, ogni riferimento al Comitato Controllo e Rischi contenuto nel presente articolo 5 va inteso come riferito al Comitato Remunerazioni e Nomine.

## **6. PROCEDURA DI ISTRUZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE**

**6.1** La procedura riportata nel presente articolo si applica a tutte le Operazioni di Maggiore Rilevanza, non computandosi le operazioni che, rientrando nelle ipotesi di esclusione previste dal successivo articolo 10, non sono soggette all'*iter* procedimentale dettato dalla presente Procedura.

**6.2** Quando l'Emittente avvii una negoziazione inerente un'Operazione di Maggiore Rilevanza che non rientri nelle ipotesi di esclusione previste dal successivo articolo 10, devono essere osservati i seguenti principi.

- (a) L'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza è riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione che delibera previo motivato parere favorevole del Comitato Indipendenti. Gli Amministratori Coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa; tali amministratori concorrono al raggiungimento del *quorum* costitutivo, ma sono esclusi dal *quorum* deliberativo richiesto per l'assunzione della deliberazione, restando in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 2391 del cod. civ.
- (b) Sin dall'avvio della fase delle trattative e della fase istruttoria dell'operazione, al Comitato Indipendenti – o a un suo componente appositamente delegato – deve essere assicurata la ricezione di un flusso informativo completo, adeguato, tempestivo e aggiornato sull'Operazione di Maggiore Rilevanza.
- (c) Durante la fase delle trattative e la fase istruttoria il Comitato Indipendenti – e/o per esso il suo componente appositamente delegato – può richiedere informazioni integrative rispetto a quelle fornite e formulare osservazioni, sia agli organi delegati sia ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
- (d) Le informazioni fornite devono essere complete e aggiornate e tali da mettere in condizioni sia il Comitato Indipendenti sia il Consiglio di Amministrazione di effettuare un approfondito e documentato esame, nella fase istruttoria e nella fase deliberativa, delle ragioni dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, nonché della convenienza e della correttezza sostanziale delle sue condizioni; la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro ove le condizioni dell'Operazione di Maggiore Rilevanza siano definite Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.
- (e) L'Operazione di Maggiore Rilevanza è approvata dal Consiglio di Amministrazione, con la necessaria astensione degli Amministratori Coinvolti nell'operazione, solo previo rilascio del motivato parere favorevole da parte del Comitato Indipendenti, avente ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione, salvo quanto di seguito precisato alla lettera (l). Il parere è allegato al verbale della riunione del comitato in occasione della quale è stato espresso.
- (f) Nelle eventuali Operazioni con Parti Correlate influenzate dall'attività di direzione e coordinamento sull'Emittente, il predetto parere deve indicare le ragioni e la convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione

e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola operazione con Parte Correlata.

- (g) Il Comitato Indipendenti ha diritto di farsi assistere, a spese della società, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta che non abbiano, neppure indirettamente, interessi nell'operazione, previa verifica dell'indipendenza degli stessi, nel rispetto di quanto indicato nella relativa definizione di cui al precedente paragrafo 2.1.
- (h) Gli organi delegati forniscono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle operazioni con le Parti Correlate.
- (i) I verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza riportano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- (l) Qualora il parere del Comitato Indipendenti di cui alla lettera e) sia negativo, il Consiglio di Amministrazione può ugualmente approvare l'operazione, ma a condizione che:
  - (i) il suo compimento sia autorizzato dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), del cod. civ.;
  - (ii) l'autorizzazione sia deliberata in osservanza delle regole stabilite dal successivo articolo 12, volte ad impedire il compimento dell'operazione qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. In tal caso, la Società dovrà fornire nel documento informativo di cui al successivo articolo 7 un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali ritiene di non condividere il contrario avviso del Comitato Indipendenti.
- (m) Le previsioni del presente articolo non si applicano alle singole operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro di cui al successivo articolo 9. Le Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del successivo paragrafo 9.4 non sono computate ai fini del cumulo previsto dal successivo paragrafo 7.2.

## 7. TRASPARENZA INFORMATIVA PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

7.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate, italiane o estere, l'Emittente predispone un documento informativo redatto e pubblicato in conformità alla normativa regolamentare vigente (il "**Documento Informativo**").

7.2 La Società predispone il citato Documento Informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza previste dalla normativa regolamentare vigente alla data dell'ultima operazione considerata. A tal fine rilevano anche le operazioni compiute da società controllate, italiane o estere, e non si considerano le operazioni escluse ai sensi del successivo articolo 10, né quelle previste nelle delibere quadro oggetto di preventiva informativa ai sensi del successivo paragrafo 9.4.

7.3 Le società controllate devono trasmettere tempestivamente all'Emittente tutte le informazioni necessarie alla predisposizione del Documento Informativo. Gli organi delegati di De' Longhi provvedono affinché alle società controllate siano fornite adeguate e tempestive istruzioni e, in particolare, trasmettono la presente Procedura affinché ne sia assicurata la puntuale osservanza anche a livello di Gruppo.

7.4 Il Documento Informativo, insieme con l'ulteriore documentazione rilevante, è messo a disposizione del pubblico nei tempi e con le modalità indicate dalla normativa di volta in volta vigente.

7.5 La Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul proprio sito *internet*, gli eventuali pareri degli Amministratori Indipendenti o, se del caso, del Collegio Sindacale, nonché quelli degli Esperti Indipendenti di cui si siano eventualmente avvalsi gli Amministratori Indipendenti o il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale, ovvero almeno gli elementi essenziali degli eventuali predetti pareri degli Esperti Indipendenti, in conformità alla disciplina regolamentare di volta in volta vigente.

7.6 Fermi restando i casi di esenzione, qualora l'Operazione di Maggiore Rilevanza costituisca altresì un'operazione straordinaria significativa per la quale la regolamentazione vigente richiede la predisposizione di un documento informativo (fusione, scissione, aumento di capitale mediante



conferimento in natura, acquisizione o cessione), la Società può predisporre e pubblicare un unico documento informativo che contenga tutte le informazioni richieste dalla normativa di volta in volta applicabile. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate dalla normativa di volta in volta vigente, nel rispetto del termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle norme applicabili. Se la Società pubblica le informazioni di cui al presente comma in documenti separati, può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

**7.7** In applicazione della legge vigente, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale l'Emittente deve fornire informazione su:

- le singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- le ulteriori singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento che abbiano comunque influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o i risultati della Società nel periodo di riferimento.

L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere fornita mediante semplice riferimento ai Documenti Informativi già pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

## **8. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE “PRICE SENSITIVE”**

**8.1** Le Operazioni con Parti Correlate la cui natura venga valutata privilegiata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento MAR sono soggette agli obblighi previsti dall'art. 17 del Regolamento MAR, a prescindere dalla loro rilevanza o esenzione dall'applicazione della presente Procedura.

**8.2** Coerentemente con quanto definito dall'art. 6 del Regolamento Parti Correlate, qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento MAR, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'operazione;
- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;

- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza di cui alla definizione di "Operazioni di Maggiore Rilevanza" contenuta al precedente paragrafo 2.1 e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo di cui al precedente paragrafo 7.1;
- la procedura che è stata o che sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esenzione previsto al successivo articolo 10;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del comitato chiamato ad esprimersi sull'operazione ai sensi della presenta Procedura.

## **9. DELIBERE QUADRO**

**9.1** Nel rispetto dei principi e rispettando gli *iter* procedurali di cui ai precedenti articoli 5 e 6, rispettivamente applicabili a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera cumulativamente considerate, possono essere adottate "delibere-quadro" per una serie di operazioni omogenee con le stesse Parti Correlate o determinate categorie di Parti Correlate.

**9.2** Le delibere-quadro hanno efficacia massima di un anno dalla loro adozione, e riportano, oltre a tutte le informazioni rilevanti a seconda dei casi, il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che si ritiene verranno realizzate.

**9.3** Gli organi delegati forniscono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attuazione delle delibere-quadro.

**9.4** Ove le delibere-quadro prevedano un ammontare massimo delle operazioni che si ritiene verranno realizzate superiore alle soglie delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società pubblica il documento informativo di cui al precedente articolo 7.1 e, in tal caso, le operazioni non sono computate ai fini del cumulo di cui al precedente articolo 7.2.

## **10. ESCLUSIONI E DEROGHE**

**10.1** Le disposizioni contenute nella presente Procedura non si applicano:

- a) alle Operazioni di Importo Esiguo, come individuate dal successivo paragrafo 10.2;
- b) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del

- cod. civ., ai membri del Collegio Sindacale, nonché alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del cod. civ.;
- c)* alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nella precedente lett. *b)*, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, purché – fermi restando gli obblighi di informazione periodica previsti dal precedente articolo 7.7 – siano rispettate le seguenti condizioni:
- la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
  - nella definizione di detta politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da Amministratori Non Esecutivi che siano in maggioranza Amministratori Indipendenti;
  - la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con detta politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- d)* alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
- gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del cod. civ.;
  - le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
  - le riduzioni del capitale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del cod. civ. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF;
- e)* ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive, fermi gli obblighi di informazione periodica previsti dal precedente articolo 7.7;
- f)* alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi di cui al precedente articolo 7.7. In tali casi, qualora si tratti di Operazioni di Maggiore Rilevanza e si deroghi agli obblighi di pubblicazione di cui ai precedenti paragrafi da 7.1 a 7.6, fermi restando gli obblighi di informativa ai sensi dell'art. 114 del TUF e del precedente paragrafo 7.7, la Società comunica alla Consob, nei tempi e con le modalità indicate dalla normativa di volta in volta vigente, la

controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione Ordinaria sia conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro, e specifica nelle relazioni di cui all'art. 7.7 le operazioni concluse avvalendosi di tale esclusione. La predetta informativa è anticipata al Comitato Indipendenti prima del compimento dell'operazione, affinché lo stesso verifichi la corretta applicazione delle condizioni di esenzione dell'operazione medesima e possa esprimersi al riguardo in tempo utile per l'assunzione delle decisioni in merito all'operazione;

- g) alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con Società Collegate purché nelle società controllate (anche congiuntamente) o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società, fermo il rispetto degli obblighi informativi di cui al precedente articolo 7.7. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra l'Emittente e le società controllate o collegate. Si presumono sussistere interessi significativi quando:
- la Parte Correlata – diversa da una società controllata o collegata di De' Longhi – detenga una partecipazione pari o superiore al 20% del capitale della società controllata o collegata;
  - la Parte Correlata – diversa da una società controllata o collegata di De' Longhi – abbia comunque il diritto a percepire utili in misura pari o superiore al 20% nella società controllata o collegata; se, tuttavia, la Parte Correlata detiene una partecipazione o altri strumenti finanziari nell'Emittente, l'interesse sarà significativo solo se il peso della partecipazione o dell'interesse nella società controllata o collegata è proporzionalmente maggiore rispetto alla partecipazione nell'Emittente;
  - la Parte Correlata abbia una remunerazione legata in misura significativa ai risultati economici della singola società controllata o collegata.

**10.2** Per individuare le Operazioni di Importo Esiguo si ha riguardo ai criteri di rilevanza stabiliti dall'Allegato 3 al Regolamento Parti Correlate, ai quali si applicano le soglie di importo assoluto nel seguito individuate.

- a) Indice di rilevanza del controvalore: sono operazioni di importo esiguo quelle il cui controvalore sia inferiore o pari ad Euro 1.000.000,00 (un milione), ad eccezione delle operazioni effettuate con le Parti Correlate persone fisiche che si qualificano di importo esiguo

- ove il relativo controvalore sia inferiore o pari ad Euro 300.000,00 (trecento mila);
- b) Indice di rilevanza dell'attivo: sono operazioni di importo esiguo quelle in cui l'attivo dell'entità oggetto dell'operazione sia inferiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione);
  - c) Indice di rilevanza delle passività: sono operazioni di importo esiguo quelle in cui il totale delle passività della società o del ramo d'azienda acquisiti sia inferiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione).

In sede di individuazione delle operazioni di importo esiguo si osservano, in quanto compatibili, le indicazioni di cui all'Allegato 3 del Regolamento Parti Correlate. Nel caso in cui una Parte Correlata ricada in più categorie per le quali sono previste soglie di esiguità differenti, troverà applicazione la soglia di esiguità più elevata.

Qualora ad un'operazione sia applicabile più di un indice tra quelli sopra elencati, l'operazione è di importo esiguo purché tutti gli indici applicabili siano inferiori alle soglie stabilite.

**10.3** Gli organi delegati, supportati dalla Funzione Affari Societari, provvedono con periodicità almeno annuale a trasmettere al Comitato Indipendenti un'informativa in merito all'applicazione dei casi di esenzione di cui al precedente paragrafo 10.1 con riferimento almeno alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

## **11. OPERAZIONI DA CONCLUDERE IN CASO DI URGENZA**

**11.1** Quando un'Operazione con Parti Correlate non è di competenza dell'Assemblea e non deve da questa essere autorizzata, subordinatamente e nei limiti di apposite previsioni statutarie, in caso di urgenza, ferma restando la riserva di competenza a deliberare l'Operazione di Maggiore Rilevanza in capo al Consiglio di Amministrazione, sia le Operazioni di Minore Rilevanza che le Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere concluse in deroga agli articoli 5 e 6 della presente Procedura, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) qualora l'operazione non sia di competenza del Consiglio in sede collegiale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di De' Longhi, nonché il Presidente del Collegio Sindacale devono essere informati delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione;
- b) l'operazione – ferma restando la sua efficacia – deve successivamente essere oggetto di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;

- c) il Consiglio di Amministrazione è tenuto a predisporre per l'Assemblea di cui alla lett. b) una relazione inerente le ragioni di urgenza, e il Collegio Sindacale deve riferire – se del caso anche tramite un'apposita relazione – le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza; tali relazioni e valutazioni vanno messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa regolamentare di volta in volta in vigore;
- d) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Società deve mettere a disposizione del pubblico le informazioni sugli esiti del voto con le modalità previste dalla normativa regolamentare vigente.

## **12. OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA**

**12.1** Quando per legge o per Statuto un'Operazione di Minore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve da questa essere autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dal precedente articolo 5 della presente Procedura e, pertanto, il Comitato Controllo e Rischi (ovvero il Comitato Remunerazioni e Nomine se l'OPC rientra nella sua competenza) esprime il proprio motivato parere non vincolante sulla proposta che il Consiglio intende sottoporre all'Assemblea.

**12.2** Quando per legge o per Statuto un'Operazione di Maggiore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve da questa essere autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 6 della presente Procedura e, pertanto, il Comitato Indipendenti esprime il proprio motivato parere vincolante sulla proposta che il Consiglio intende sottoporre all'Assemblea.

**12.3** Qualora il Comitato Indipendenti abbia espresso parere negativo sulla proposta di deliberazione inerente un'Operazione di Maggiore Rilevanza, il Consiglio può ugualmente sottoporre la proposta di deliberazione all'Assemblea, ma deve subordinarne l'efficacia e/o l'eseguitività alla approvazione, oltre che della maggioranza assembleare richiesta dalla legge e dallo Statuto, della maggioranza dei Soci Non Correlati votanti in Assemblea. Tale condizione sarà applicabile purché i Soci Non Correlati presenti in Assemblea siano almeno pari al 10% del capitale sociale con diritto di voto.

**12.4** Subordinatamente e nei limiti di apposite previsioni statutarie, in caso di urgenza collegata a situazione di crisi aziendale, le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a

quanto previsto dai precedenti paragrafi 12.1, 12.2 e 12.3, purché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11, comma 5, del Regolamento Parti Correlate o della normativa di volta in volta applicabile.

### **13. OPERAZIONI COMPIUTE DALLE SOCIETÀ CONTROLLATE**

**13.1** Quando un'Operazione con Parte Correlata è compiuta da una società controllata ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., si osservano le seguenti regole.

**13.2** Le Operazioni con Parti Correlate compiute dalle Società Controllate sono incluse tra quelle oggetto degli obblighi informativi di cui all'art. 5 del Regolamento Parti Correlate e del precedente articolo 7 della presente Procedura.

**13.3** Quando l'Operazione con Parte Correlata compiuta dalla società controllata italiana o anche estera è una Operazione di Maggiore Rilevanza ai sensi della presente Procedura, gli amministratori della società controllata devono preventivamente sottoporla, per il suo esame, al Consiglio di Amministrazione di De' Longhi, che la esamina previo motivato parere vincolante del Comitato Indipendenti di De' Longhi. Si applicano, in quanto compatibili, le regole stabilite nel precedente articolo 6 della presente Procedura.

**13.4** Quando l'Operazione con Parte Correlata compiuta dalla società controllata è una Operazione di Minore Rilevanza, gli amministratori della società controllata devono preventivamente sottoporla, per il suo esame, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o agli organi delegati di De' Longhi o al Consiglio di Amministrazione della stessa, nel rispetto delle competenze ai sensi delle *policy* di gruppo di volta in volta vigenti nonché al Comitato Controllo e Rischi, che rilascia un parere non vincolante. Si applicano, in quanto compatibili, le regole stabilite nel precedente articolo 5 della presente Procedura.

**13.5** Si applicano in quanto compatibili, anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute tramite Società Controllate, le regole contenute negli articoli 9 e 10 della presente Procedura.

**13.6** Nei casi di urgenza le Operazioni con Parti Correlate possono essere concluse anche in deroga al presente articolo purché: (i) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o gli organi delegati di De' Longhi, nonché il Presidente del Comitato Indipendenti e/o del Comitato Controllo e Rischi, secondo le rispettive competenze, e il Presidente del Collegio Sindacale, siano tempestivamente informati delle condizioni di urgenza e, comunque, prima del compimento dell'operazione; (ii) le

ragioni di urgenza siano illustrate al Consiglio di Amministrazione di De' Longhi ad una riunione successiva al compimento dell'operazione.

#### **14. APPROVAZIONE, EFFICACIA, AGGIORNAMENTO E PUBBLICITÀ DELLA PRESENTE PROCEDURA**

**14.1** La presente Procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di De' Longhi in data 12 novembre 2010 previo parere favorevole di un comitato costituito da soli Amministratori Indipendenti, in conformità con quanto deliberato dal Consiglio medesimo in data 27 agosto 2010. La Procedura è stata poi successivamente modificata dal Consiglio di Amministrazione, da ultimo, in data 30 giugno 2021, previo parere favorevole del Comitato Indipendenti, prevedendone la sua entrata in vigore a partire dal 1° luglio 2021.

**14.2** Ogni ulteriore successiva modifica che dovesse essere apportata alla presente Procedura dovrà parimenti essere approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole di un comitato costituito da soli Amministratori Indipendenti.

**14.3** In deroga a quanto previsto al precedente paragrafo 14.2, eventuali modifiche normative che dovessero intervenire ai Principi Contabili Internazionali in relazione alle definizioni riportate nell'Appendice allegata alla presente Procedura, potranno essere recepite nella stessa a cura della Funzione Affari Societari, previa verifica della corrispondenza tra le modifiche normative introdotte ai Principi Contabili Internazionali e quelle proposte all'Appendice da parte del Comitato Indipendenti, che ne informerà il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

**14.4** Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi della normativa – anche regolamentare – vigente in materia di operatività con Parti Correlate, nonché sulla loro osservanza, e ne riferisce all'Assemblea.

**14.5** Fermo il rispetto delle regole di volta in volta vigenti in materia di trasparenza e pubblicità delle operazioni con parti correlate, le disposizioni della presente Procedura dirette a disciplinare l'*iter* di approvazione delle OPC vengono applicate a decorrere dal 1° luglio 2021. Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni, si applicano dal giorno indicato dal Consiglio di Amministrazione nella delibera di approvazione.

**14.6** Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente, nonché ogni qualvolta si rendesse necessario, tenendo conto delle eventuali modifiche normative e variazioni intervenute negli assetti



proprietari della Società, e comunque con cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione della presente Procedura.

**14.7** La presente Procedura e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito *internet* dell'Emittente, fermo restando l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione della Società nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2391-*bis* cod. civ.

**14.8** Per tutto quanto non previsto dalla presente Procedura, si applicano le norme di legge e di regolamento di volta in volta in vigore.

## APPENDICE

**Definizioni di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate e definizioni ad esse funzionali ai sensi dei Principi Contabili Internazionali in vigore alla data del 30 giugno 2021****1. PARTI CORRELATE**

Una parte correlata è una persona o un'Entità che è correlata all'Entità che redige il bilancio (i.e. De' Longhi). Sono parti correlate di De' Longhi, ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9 (*“Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”*):

- (a) una persona o uno “Stretto Familiare” di quella persona se tale persona:
  - (i) ha il “Controllo” o il “Controllo Congiunto” di De' Longhi; o
  - (ii) esercita un’“Influenza Notevole” su De' Longhi; o
  - (iii) è un “Dirigente con Responsabilità Strategiche” del Gruppo De' Longhi o di una sua controllante;
  
- (b) un'Entità se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
  - (i) l'Entità e De' Longhi fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
  - (ii) l'Entità è una “Collegata” di De' Longhi;
  - (iii) l'Entità è una “Joint Venture” in cui De' Longhi è una partecipante;
  - (iv) l'Entità è una “Collegata” o una “Joint Venture” facente parte di un gruppo di cui fa parte De' Longhi;
  - (v) l'Entità e De' Longhi sono “Joint Venture” di una stessa terza controparte;
  - (vi) l'Entità è una “Joint Venture” di una terza Entità e De' Longhi è una “Collegata” della terza Entità o viceversa;
  - (vii) l'Entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti di De' Longhi o di un'Entità ad essa correlata;
  - (viii) l'Entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona di cui al precedente punto (a);
  - (ix) una persona identificata al precedente punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'Entità o è uno dei “Dirigenti con Responsabilità Strategiche” dell'Entità (o di una sua controllante);
  - (x) l'Entità o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche a De' Longhi o a una sua controllante.

## 2. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9 (“*Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*”), un’«operazione con parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo».

Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

## 3. DEFINIZIONI FUNZIONALI A QUELLE DI “PARTI CORRELATE” E DI “OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE” SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

3.1 Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9 (“*Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*”), i termini “**controllo**”, “**controllo congiunto**” e “**influenza notevole**” sono definiti nell’IFRS 10 (“*Bilancio Consolidato*”), nell’IFRS 11 (“*Accordi per un controllo congiunto*”) e nello IAS 28 (“*Partecipazioni in società collegate e joint venture*”) e sono utilizzati nello IAS 24 medesimo con i significati specificati in tali IFRS.

### 3.1.1 - “Controllo”

Ai sensi dell’IFRS 10 (“*Bilancio Consolidato*”) «un investitore controlla un’entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.

Pertanto, un investitore controlla un’entità oggetto di investimento se e solo se ha contemporaneamente:

(a) il potere sull’entità oggetto di investimento (un investitore ha potere su un’entità oggetto di investimento quando detiene validi diritti che gli conferiscono la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti, ossia le attività che incidono in maniera significativa sui rendimenti dell’entità oggetto di investimento);

(b) l’esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità oggetto di investimento; e

(c) la capacità di esercitare il proprio potere sull’entità oggetto di investimento per incidere sull’ammontare dei suoi rendimenti.

Nel determinare se controlla un’entità oggetto di investimento, un investitore deve considerare tutti i fatti e le circostanze. L’investitore deve valutare nuovamente se controlla un’entità oggetto di investimento qualora i fatti e le circostanze indicano la presenza di variazioni in uno o più dei tre elementi di controllo elencati nel paragrafo 7 (vedere paragrafi B80–B85).

Due o più investitori controllano collettivamente un’entità oggetto di investimento quando devono operare insieme per condurre le attività rilevanti. In tali casi, poiché nessun investitore può

*condurre le attività senza il coinvolgimento degli altri, nessun investitore controlla singolarmente l'entità oggetto di investimento. Ciascun investitore dovrebbe contabilizzare la propria interessenza nella partecipata secondo quanto stabilito dai pertinenti IFRS, quali l'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, lo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture o l'IFRS 9 Strumenti finanziari».*

### **3.1.2 - “Controllo Congiunto”**

*Ai sensi del IFRS 11 (“Accordi a controllo congiunto”) «il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo».*

### **3.1.3 - “Influenza Notevole”**

*Ai sensi dello IAS 28 (“Partecipazioni in società collegate e Joint venture”), «l'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto.*

*Se una entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20 % o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20 % dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un'altra entità possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una entità di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole da parte di una entità è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra l'entità e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; o (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali».*

### **3.2 – “Dirigenti con Responsabilità Strategiche”**

*Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9 (“Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”) «i dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente e indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa».*

Con la comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, la Consob ha altresì precisato che «nella categoria dei “dirigenti con responsabilità strategiche” si ritengono inclusi anche i componenti effettivi degli organi di controllo».

I Dirigenti con Responsabilità Strategiche del Gruppo De' Longhi diversi dai membri del Consiglio di Amministrazione (esecutivi e non esecutivi) e dai membri effettivi del Collegio Sindacale, sono individuati dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

### **3.3 – “Stretti Familiari”**

Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9 (“*Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*”) «*Si considerano familiari stretti di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l’entità tra cui, (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente*».

### **3.4 – “Collegata”**

Ai sensi dello IAS 28, paragrafo 3 (“*Partecipazioni in società collegate e Joint venture*”) «*una collegata è un’entità su cui l’investitore esercita un’influenza notevole*».

Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 12 (“*Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*”), «*nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le società controllate della stessa società collegata (...). Pertanto, per esempio, una società controllata di una società collegata e l’investitore che ha un’influenza notevole sulla società collegata, sono tra loro collegati*».

### **3.5 – “Joint Venture”**

Ai sensi dello IAS 28, paragrafo 3 (“*Partecipazioni in società collegate e Joint venture*”) «*una joint venture è un accordo a controllo congiunto su un’entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell’entità stessa.*»; lo stesso paragrafo 3 dello IAS 28 precisa inoltre che «*un accordo a controllo congiunto è un accordo in base al quale due o più parti detengono il controllo congiunto dell’attività economica oggetto dell’accordo*» e che «*il controllo congiunto è la condivisione, stabilita tramite accordo, del controllo di un’attività economica, che esiste unicamente quando per le decisioni relative a tale attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*».

Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 12 (“*Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*”), «*nella definizione di parte correlata (...) una joint venture comprende le controllate della joint venture*».

## **4. PRINCIPI INTERPRETATIVI DELLE DEFINIZIONI**

Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 10 (“*Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*”), «*nell’esame di ciascun rapporto con parti correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica*».